

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Castagnaro (VR) con nota n. 3815 del 17 maggio 2010, pervenuta in data 24.5.2010 ed acquisita al prot. C.d.c. 3868;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 61/2010 del 31/05/2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

FATTO

Con la nota sopra indicata il Sindaco del Comune di Castagnaro (VR) pone il quesito circa la possibilità, per un ente avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di aumentare per l'anno 2010, nei limiti di quanto consentito dal D. L.gs 507/93, l'imposta comunale sulla pubblicità nella misura del 20% al fine di garantire gli equilibri di bilancio, nonché il mantenimento dei servizi in essere, posto che la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o loro maggiorazioni di cui al comma 30 della legge n. 133/2008, nonché del comma 7 dell'art. 1, della legge 126/2008, è inserita nell'ambito delle disposizioni relative al patto di stabilità interno applicabili ai soli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali, come riportato dal comma 1 dell'art. 77-bis,

"...concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31".

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del quesito proposto in quanto, sotto il profilo soggettivo, esso è stato sottoscritto dal soggetto (Sindaco) che rappresenta l'ente locale ai sensi dell'art. 50 del TUEL e, sotto l'aspetto oggettivo, la materia (aumento dei tributi) rientra indubbiamente nella nozione di contabilità pubblica.

Quanto alla questione di merito, va innanzitutto evidenziato che la norma limitativa originaria (art. 1, comma 7) è inserita in un testo di legge (D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie") che dispone in primo luogo (art. 1, primi tre commi), l'esclusione dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (c.d. prima casa).

Nei successivi commi 4, 4 bis e 4 ter è stabilito che la minore imposta derivante dalla esclusione dell'ICI sulla prima casa sarà rimborsata ai singoli comuni nei tempi e con le modalità ivi specificate.

Nel comma 7 viene sancito che, nel contempo e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il

potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, con le eccezioni, per materia o per stato di maturazione degli atti contabili indicati nella stessa disposizione.

Dall'insieme delle disposizioni del D.L. N. 93/98 ora descritte, che sono strettamente connesse tra di loro, emerge che – in assenza di specificazioni sul punto – nei confronti di tutti i comuni, di grandi o di piccole dimensioni, soggetti o meno al patto di stabilità, è stata disposta l'esclusione dell'ICI sulla prima casa. Nel contempo è stato previsto, nei confronti dei medesimi comuni, il diritto al rimborso ed il divieto (temporaneo) di aumentare la pressione fiscale.

Il legislatore è tornato poi sull'argomento con l'art. 77 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (commi 30 e seguenti), confermando sostanzialmente per gli enti locali, per un ulteriore periodo (triennio 2009-2011), la sospensione, il divieto degli aumenti fiscali e il conseguente rimborso, introducendo peraltro alcune particolarità e precisazioni che possono giustificare i dubbi sollevati dal Comune di Castagnaro circa la sopravvenuta limitazione della disposizione restrittiva ai soli comuni assoggettati al patto di stabilità.

In primo luogo, l'art. 77-bis definisce il proprio contenuto come "patto di stabilità interno per gli enti locali".

Secondariamente, il comma 1 dichiara che i comuni con

popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (per il triennio 2009-2011) con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In terzo luogo, le disposizioni che precedono il comma 30 si riferiscono ai comuni soggetti al patto di stabilità (vv, però, il comma 29).

Tutto ciò pone effettivamente il problema se a tali peculiarità possa essere riconosciuta la forza di aver introdotto una importante innovazione alle norme già esistenti – l'esclusione dei comuni non assoggettati al patto – in modo implicito e cioè senza una chiara ed esplicita previsione in tal senso.

A parere della Sezione al comma 30 e segg. della legge n. 133/2008 non può essere riconosciuto un simile effetto innovativo: con esso, il legislatore ha voluto solo confermare per un ulteriore triennio o sino all'attuazione del federalismo fiscale le norme già esistenti, per gli enti locali, con l'eliminazione delle disposizioni di salvaguardia relative al solo esercizio 2008, e facendo eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU.

Quanto alle apparenti "novità" introdotte dall'art. 77-bis ritiene la Sezione che – premesso che, nel dubbio, il significato di una disposizione va tratto dal relativo testo piuttosto che dalla intitolazione – l'inclusione sotto la medesima voce di "patto di

stabilità interno per gli enti locali" sia stata dettata dalla volontà di unificare, impropriamente, disposizioni di natura e finalità diverse – non va dimenticato che la finalità dell'esclusione dell'ICI sulla prima casa, è stata ed è quella di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – certamente influenti anche sul patto di stabilità limitatamente agli enti che vi sono soggetti.

La specificazione contenuta nel 1° comma, secondo cui anche i commi 30 e 31 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fa sì che anche la norma di sospensione del potere di aumento dei tributi venga equiparata, quanto a valore di norma di principio, a quelle riguardanti il patto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

In conclusione, ritiene la Sezione che l'obbligo di sospendere gli aumenti fiscali permanga anche dopo l'anno 2008 anche per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Castagnaro (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1° giugno 2010.

Il Presidente relatore

f.to Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 10.06.2010

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)